

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE L'ANCORA ETS DI VERONA"**

Art.1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo settore **"FONDAZIONE L'ANCORA ETS VERONA"**.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" a far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2

SEDE E DURATA

La FONDAZIONE ha sede legale nel Comune di Verona, in via Marín Faliero n. 97. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registro presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata della FONDAZIONE è a tempo indeterminato ed essa potrà essere sciolta secondo le modalità previste dall'art. 14.

Art.3

SCOPI E FINALITA'

La FONDAZIONE non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché della beneficenza. Ha per scopo principale la conduzione di servizi socio-assistenziali a favore di **soggetti in stato di disagio quali** bambini, ragazzi, giovani, anziani, ragazze madri, persone senza fissa dimora e famiglie in stato di disagio, in tutta la gamma di attività assistenziale ritenuta utile a perseguire le finalità statutarie.

Il tutto nell'ambito di attività in armonia con gli enti pubblici preposti o comunque in coerenza con le strategie territoriali predisposte dai medesimi enti.

Per quanto concerne i principi ispiratori della Fondazione il riferimento diretto è al pensiero del Fondatore Don Eugenio Renzo Zocca ed allo Spirito che sempre lo ha animato nel dare vita alle sue opere:

- il completo affidamento alla Divina Provvidenza;
- la testimonianza della paternità di Dio e del suo amore per noi;
- la piena disponibilità ad accogliere gli ultimi;
- l'attenzione alle povertà emergenti offrendo risposte concrete, secondo la "Legge del Villaggio";
- la rete di solidarietà tra le persone, dove ognuno offre

le proprie risorse per rispondere ai bisogni del gruppo in uno scambio che diventa un cammino di crescita comune e continuo.

La forza che anima ogni azione della FONDAZIONE è quella del Fondatore Don Eugenio Renzo Zocca, ispirandosi sempre all'illuminante Fede Cristiana, nonché la conseguente volontà di mettersi in gioco sui valori del Vangelo.

Pertanto il tipo di lavoro da svolgere, prima ancora che di carattere sociale o assistenziale, è umano e Cristiano, garantito dall'impegno personale e dalla preparazione specifica, sostenuto dalle strutture e dai mezzi materiali, ma soprattutto alimentato dalla potenza unica ed insostituibile dell'Amore.

Art.4

ATTIVITA'

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la FONDAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, in regime di eventuale convenzione con gli enti pubblici preposti oppure in forma diretta e in coerenza con le strategie degli stessi enti, le seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifica-

zioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.5

STRUMENTI OPERATIVI

La FONDAZIONE può associarsi ad altri enti e associazioni aventi finalità analoghe o affini.

5.1. La Fondazione potrà inoltre promuovere ogni altro tipo di attività ritenuta utile a rispondere ai bisogni dei destinatari di cui al precedente art. 3 inclusi progetti in collaborazione con enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere attività di ricerca, documentazione, progettazione, sensibilizzazione e informazione in riferimento agli ambiti sociali e socio-sanitari di interesse.

5.2. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui ai precedenti punti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Ai fini dello svolgimento delle attività, nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà dotarsi di tutti gli strumenti e beni mobili ed immobili opportuni per lo svolgimento delle attività stesse.

5.3. La fondazione potrà altresì esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro definizione è operata da parte del Consiglio d'Amministrazione.

La fondazione può esercitare, a norma e nei limiti dell'articolo 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi così come definita e disciplinata.

Art.6

ORGANI SOCIALI

Sono organi della FONDAZIONE:

A. Il Presidente

B. Il Consiglio di Amministrazione

C. Organo di Controllo Revisore Contabile

Art.7

IL PRESIDENTE

Presidente della FONDAZIONE è di diritto il fondatore don Eugenio Renzo Zocca, che dura in carica 5 anni, rieleggibile, salvo sua rinuncia o impedimento.

La decadenza del fondatore e presidente don Eugenio Renzo Zocca, per sua morte o rinuncia o grave impedimento, comporterà la necessaria elezione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, scelto dal Consiglio di Amministrazione in carica preferibilmente tra i parenti entro il terzo grado del fondatore.

Il Presidente, quando non fosse il fondatore, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno con delibera presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

In tal caso il Presidente resta in carica per 5 anni e può essere rieletto.

Il Vice-Presidente, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, fra i membri del Consiglio, con maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio.

La firma e la rappresentanza legale della FONDAZIONE spettano al Presidente.

Art.8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, più sette membri, dei quali uno può essere indicato dal Vescovo di Verona, uno indicato dalla Fondazione Cariverona e i restanti scelti dal Presidente tra le persone che collaborano alla attività della FONDAZIONE.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Gli amministratori cessano dal loro incarico per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza nelle forme previste dalla legge e per ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri dimissionari o decaduti verranno sostituiti con delibera assunta dai restanti membri con la maggioranza dei due terzi e i nuovi Consiglieri restano in carica fino alla scadenza del quinquennio del Consigliere che hanno sostituito.

Escluse le nomine previste su indicazione del Vescovo di Verona e della Fondazione Cariverona, per la nomina dei nuovi Consiglieri possono essere proposte candidature solo di persone che collaborano all'attività della Fondazione.

In merito alle nomine su indicazione del Vescovo di Verona e della Fondazione Cariverona, qualora detti organi non si occupino di riassegnare, alla scadenza del mandato, alcun candidato, il posto resterà vacante e la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà conseguentemente ridotta di numero.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione fatta per iscritto dal Presidente oppure su richiesta di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione,

che dovrà essere spedita a mezzo sms, telefax o messaggio di

posta elettronica, o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 48 ore prima del giorno fissato per la riunione, indicando il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Eventuali modifiche statutarie devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'ipotesi di scioglimento della Fondazione per il quale sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/4 dei Consiglieri.

Art.9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della FONDAZIONE.

Devono intendersi in ogni caso atti di straordinaria amministrazione l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, la concessione di garanzie per operazioni di finanziamento, l'avvio di nuovi servizi assistenziali, l'effettuazione di opere e l'acquisto di beni mobili oltre il valore di € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), la scelta di avvalersi di consulenti e professionisti nell'interesse della FONDAZIONE.

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Art.10

ORGANO DI CONTROLLO REVISORE CONTABILE

10.1. L'organo di controllo è nominato dalla Fondazione secondo quanto previsto dall'articolo 30 del dlgs 117/2017.

10.2 La nomina di un organo di controllo, può essere anche monocratico, è obbligatorio nei casi previsti dalla legge.

10.3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

10.4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare la revisione legale dei conti quando obbligatoria e in tal caso l'organo di controllo è costituito da uno o tre revisori legali aventi requisiti di legge.

10.6. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 12. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

10.7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.8. Per quanto riguarda la revisione legale la Fondazione può affidare ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs 117/2017, la revisione legale all'organo di controllo.

Il Revisore Contabile dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Revisore Contabile assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art.11

PERSONALE

Per l'esercizio delle proprie attività la FONDAZIONE si avvale preferibilmente e prevalentemente di personale volontario, regolarmente iscritto alla Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro "ASSOCIAZIONE L'ANCORA ODV DI VERONA", che provvederà ad assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.LGS 117/2017.

Per l'esercizio di attività che richiedano particolari impegni continuativi può essere selezionato dal Consiglio, anche su proposta del Presidente, personale con rapporto di lavoro dipendente regolato dal Contratto Collettivo Nazionale.

Art.12

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consuntivo annuale è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Ai fini di una oculata gestione delle risorse prevedibilmente disponibili per le attività della FONDAZIONE, il Consi-

glio di Amministrazione approva entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta del Presidente, il bilancio di previsione.

E' inoltre posto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FONDAZIONE, se non per disposizioni di legge o a favore di altri enti con il medesimo scopo, nei limiti ed alle condizioni previste dalle normative vigenti.

Art.13

PATRIMONIO

La FONDAZIONE è dotata di patrimonio costituito da:

A. Un fondo iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, fondo di dotazione incrementabile dai conferimenti aventi tale imputazione, in denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impieghiabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati;

B. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della FONDAZIONE.

C. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla FONDAZIONE.

D. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

La FONDAZIONE trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

A. Eventuali contributi volontari degli aderenti.

B. Contributi pubblici e privati

C. Donazioni e lasciti testamentari.

D. Rendite patrimoniali

E Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017).

F. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Art.14

ESTINZIONE

Qualora divenisse impossibile il raggiungimento dello scopo per cui è costituita la FONDAZIONE o che il patrimonio divenisse insufficiente, in caso di estinzione, scioglimento o cessazione della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione convocato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, provvederà ad effettuare istanza agli organi competenti per attivare la procedura di estinzione.

Il patrimonio residuo, dopo il completamento della liquidazione, dopo il pagamento delle passività, previo parere positivo del Competente Ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sentiti anche l'organismo di controllo ed

il Vescovo Diocesano di Verona, verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere del competente Ufficio afferente al Registro Unico Nazione del Terzo Settore, ai sensi all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 15

NORME DI AMMINISTRAZIONE

14.1. Per il perseguimento degli scopi statuari la Fondazione può ricevere rendite patrimoniali, contributi e finanziamenti sia pubblici che privati, oblazioni e liberalità, rimborsi per i servizi derivanti da accreditamento e convenzioni con enti pubblici e quant'altro derivante dalle attività statuarie e ad esse direttamente connesse.

14.2. Lo svolgimento dell'attività amministrativa, la tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo sono regolati dalla normativa vigente.

14.3. Ogni impegno economico e finanziario di natura straordinaria, che esuli dalle previsioni del bilancio preventivo dovrà essere previamente approvato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.16

NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

F.TO EUGENIO RENZO ZOCCA

F.TO ANDREA FANTIN NOTAIO

mc